

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MARZO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

| | PAG. |
|---|---------------|
| Congedo: | |
| PRESIDENTE | 773 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| Senatori ZANNIER e GENCO: Modifica dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3904) | 773 |
| PRESIDENTE, <i>Relatore</i> | 773, 775, 776 |
| ANGRISANI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 776 |
| BERAGNOLI | 774 |
| TODROS | 775 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 776 |

La seduta comincia alle 9.

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Biagioni.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zannier e Genco: Modifica dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3904).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zannier e Genco: « Modifica dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

Prima di svolgere la relazione su questo provvedimento del quale sono relatore, permettetemi di rivolgere un cordiale saluto al senatore Angrisani, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, il quale, per la prima volta, partecipa ai lavori della nostra Commissione. Come i colleghi sapranno, il Sottosegretario Angrisani, all'inizio della sua attività presso il Ministero dei lavori pubblici, è stato coinvolto in un incidente automobilistico del quale soffre ancora le conseguenze. Gli rivolgiamo quindi l'augurio di pronta guarigione.

Onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in discussione concerne un problema di cui già ci occupammo nella seduta del 10 marzo 1965. In quella occasione noi esaminammo una proposta di legge dei deputati Degan ed altri la quale, oltre a prorogare i termini del-

la legge 10 febbraio 1962, n. 57, introduceva alcune modificazioni relative all'albo dei costruttori. Quest'oggi siamo chiamati a prorogare il termine contenuto nell'articolo 24 della legge n. 57 ora ricordata, legge che è stata modificata dalla legge 29 marzo 1965, n. 203.

Si tratta del termine per ammissione alle gare di appalto di imprese che avevano presentato domanda di conferma o di nuova iscrizione all'albo dei costruttori. Il termine fissato dalla legge originaria era di 3 anni, ma allo scadere di quella data ci si accorse che il numero delle richieste era talmente elevato da non poter essere evaso entro il triennio, tanto più che il limite per le iscrizioni, ridotto a 100 milioni soltanto, costringeva a trasmettere tutte le richieste al Ministero dei lavori pubblici invece che esaminarle ed evaderle in sede regionale. Modificando la legge, noi elevammo l'entità dei lavori eseguibili a 500 milioni. Nei due anni che sono trascorsi dal 1965 ad oggi la situazione è notevolmente migliorata, ma nello stesso tempo le domande, che nel 1965 erano 20.242, sono salite a 26.000. Inoltre mentre a quella data soltanto circa 5.000 erano le domande evase, attualmente su 26.000 domande di iscrizione all'albo ben 14.867 sono state perfezionate. Rimangono da perfezionare 11.000 pratiche di cui circa 8.000 sono ancora di competenza dei Comitati regionali che devono pronunciarsi su di esse. Altre 3.000 pratiche, invece, debbono essere sottoposte all'esame del Comitato centrale. Evidentemente si sta provvedendo all'esame di dette pratiche. Gli uffici sono stati sovraccaricati di lavoro perché oltre ad esaminare e disporre o meno l'iscrizione, hanno dovuto rilasciare certificati ed attestazioni relative a 150.000 pratiche che si sono aggiunte alle pratiche più complesse di iscrizione all'albo.

Questa, in breve, la storia di questa proposta di legge.

Il 17 marzo, domani, scade il quinquennio ed evidentemente rimarrebbero nell'impossibilità di partecipare agli appalti 11.000 imprese se non si concedesse una sanatoria.

La presente proposta di legge modifica il ricordato articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57. Mentre i primi due commi restano immutati, si aggiunge un terzo comma che stabilisce che, scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli appalti può aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purché — e qui sta appunto l'aspetto che

può tranquillizzare la Commissione — esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma, rispettivamente entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito dall'articolo 23. In sostanza si tratta di imprese che hanno svolto le pratiche necessarie, per le quali però non è potuta intervenire regolare iscrizione per la carenza prima ricordata.

Detto questo, non mi rimane che raccomandare l'approvazione sollecitata del provvedimento proprio per evitare che numerosissime imprese, e con queste le relative maestranze, vengano a trovarsi nelle condizioni di non avere lavoro non potendo partecipare agli appalti indetti dallo Stato o da enti pubblici o da enti che fruiscono di contributo dello Stato per l'esecuzione delle opere.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERAGNOLI. È mia impressione che vi sia in questo campo qualche confusione anche nel Comitato centrale. L'estate scorsa mi sono occupato di una pratica di un costruttore edile che aveva pendente la domanda già istruita presso il provveditorato alle opere pubbliche della Toscana e presso il Comitato centrale. Ho interessato della cosa due sottosegretari.

Da dove viene una prova dell'esistenza di una certa confusione?

Un Sottosegretario mi comunica che la comunicazione all'interessato è già partita, un altro Sottosegretario mi comunica invece, su informazione dei funzionari, che la pratica è ancora in istruttoria e che comunque al più presto sarà definita.

Faccio questa osservazione per raccomandare che nell'iter burocratico, nell'espletamento di tutte le procedure che la legge richiede, si cerchi di snellire al massimo certe formalità, in modo che non si verificino più gli episodi che innanzi ho ricordato.

TODROS. Una mia prima constatazione riguarda l'organizzazione del Ministero sia a livello regionale, sia a livello nazionale. Se non riusciamo neppure a compilare un albo nazionale delle imprese ammesse agli appalti pubblici, come possiamo pensare di provvedere a tutte le incombenze derivanti al Ministero dal carattere di sempre maggiore accentramento che assumono i provvedimenti che il Governo sottopone al nostro esame?

La Commissione è attualmente interessata ad esaminare il problema dell'edilizia scolastica, con conseguenti nuovi massicci compiti agli uffici centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici, il quale è incaricato di provvedere alla costruzione degli edifici sco-

lastici. Se in cinque anni non siamo riusciti a predisporre un albo dei costruttori, figuriamoci cosa succederà quando il Ministero avrà sulle spalle questi nuovi compiti o altri ancora, secondo una strana impostazione politica dell'attuale Governo che sta sempre più pendendo ad un accentramento anziché ad un decentramento delle competenze.

A parte l'edilizia scolastica, anche al Senato, in occasione del recente dibattito sulla difesa del suolo, il Ministro Mancini ha dovuto riconoscere le carenze degli uffici del genio civile nei confronti dei compiti loro affidati anche in conseguenza della pianificazione.

Desidero muovere un rilievo all'onorevole Sottosegretario. Da quattro anni a questa parte, dall'inizio di quest'ultima legislatura, almeno per quanto riguarda la mia diretta esperienza, la nostra Commissione ha sempre espresso la necessità che il Ministero si strutturi e si organizzi in modo diverso. Anche durante la relazione al bilancio di quest'anno si è parlato della necessità di adeguamento dell'organizzazione dei quadri ai compiti nuovi che il Ministero necessariamente assume nel momento in cui l'azione che si deve svolgere non è più « a compartimenti stagni », ma diventa necessario raggiungere un minimo d'intesa per avviare sia pure nei modi previsti dal Governo la programmazione e la pianificazione.

Questo, onorevole Sottosegretario, è casuale? A mio avviso non è casuale, ma rappresenta una linea chiara e precisa.

Nel momento in cui il Governo prende l'impegno di bloccare la spesa corrente, di non aumentare i necessari interventi di riorganizzazione e di potenziamento degli organismi dello Stato, in quello stesso momento voi stessi dite che questo problema non sarà mai risolto.

È inutile aver creato una direzione generale dell'urbanistica, quando essa è rimasta con i quadri che avevano le due divisioni della direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici.

Lo stesso disegno di legge stralcio per l'urbanistica prevede interventi del Ministero verso i 641 comuni, che, nonostante siano obbligati per legge, non hanno ancora provveduto a predisporre i piani regolatori.

Mi domando come tutto questo possa essere fatto da un Ministero, che non è stato capace in cinque anni di esaminare i documenti per vedere se un'impresa sia idonea o meno ad essere iscritta all'albo. È una questione in de-

finitiva di volontà, di capacità e di mezzi, che oggi non esistono nell'attuale assetto e compagine governativa.

Per questi motivi siamo poi costretti a prendere in considerazione progetti di legge di questo tipo. I comuni iniziano le pratiche secondo un *iter* in base ad una determinata legge; poi nei tempi previsti dalla legge non si portano a conclusione le trasformazioni necessarie e siamo costretti a concedere proroghe e a rifare le leggi. Ciò comporta enorme ritardo, confusione e sperpero di denaro pubblico: i prezzi aumentano, gli appalti non vanno avanti e le opere rimangono ferme.

Occorre che queste cose siano chiaramente denunciate alla Camera. Ora non possiamo che votare a favore di questa legge, in quanto siamo per la massima « apertura » dell'albo, in modo che siano rotti quei gruppi ristretti che nel passato hanno monopolizzato gli appalti importanti dello Stato. Siamo favorevoli, ripeto, a tale « apertura », naturalmente con tutte le garanzie previste dalla legge per la idoneità dell'ammissione.

Comunque, mentre ci dichiariamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge, eleviamo una protesta per questo stato di cose che nuoce al Paese ed alla sua economia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Effettivamente ci troviamo di fronte ad una nuova proroga; però, dobbiamo mettere in evidenza che, mentre nei precedenti tre anni sono state approvate 5.000 domande, negli ultimi due anni ne sono state approvate circa 10.000. La crisi è stata determinata da un notevole aumento di richieste di iscrizione, che probabilmente non era stato previsto.

Per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro, con le modifiche introdotte due anni fa che permettono, in sede regionale, l'esame delle pratiche fino a 500 milioni, dobbiamo riconoscere che indubbiamente tale *iter* si è notevolmente svoltito. Dobbiamo però tener presente che sia i comitati centrali che i sottocomitati si riuniscono due sole volte al mese; ci sono pertanto delle scadenze fisse che condizionano l'approvazione delle domande presentate.

Fatte queste considerazioni e tenuto conto che si tratta di dar modo agli uffici di evadere le pratiche che sono loro giunte dopo il primo gennaio 1967, ritengo che il provvedimento possa essere approvato, sia pure sottolineando la insufficienza delle strutture del Ministero dei lavori pubblici per affrontare i vari compiti che ad esso spettano.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero, innanzitutto, ringraziare l'onorevole Presidente per gli auguri che mi ha voluto rivolgere e per la sollecitudine con cui ha posto all'ordine del giorno questo provvedimento. Ringrazio, inoltre, anche gli onorevoli colleghi che sono intervenuti, assicurandoli che le loro osservazioni saranno tenute in debito conto e che in questo senso riferirò all'onorevole ministro.

Non ho molto da aggiungere a quanto ha già detto l'onorevole Presidente nella sua dettagliata relazione; desidero ringraziare la Commissione per l'atteggiamento unanimemente favorevole all'approvazione di questa proposta di legge che ci consente di poter continuare il lavoro di esame scrupoloso delle domande che sono state presentate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 che costituiscono il provvedimento non sono stati presentati emendamenti, ne dò lettura, avvertendo che li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è modificato come segue:

« Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

” Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad aver luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però, dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato.

Scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli appalti può aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purché esse abbiano presentato, nei

modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma, rispettivamente, entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito dall'articolo 23 ” ».

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata della seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

Senatori ZANNIER e GENCO: « Modifica dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3904):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 23 |
| Maggioranza | 12 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Alessandrini, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Basile Guido, Beragnoli, Bottari, Busetto, Buzzetti, Calvetti, Cianca, Corghi, Curti Ivano, Degan, Di Vittorio Berti Baldina, Giorgi, Guariento, Lusoli, Nannini, Napolitano Luigi, Rinaldi, Todros.

È in congedo:

Biagioni.

La seduta termina alle 9,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO